

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1055</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOZZI

*Presentata il 24 gennaio 1977*

**Estensione delle provvidenze economiche di cui alla legge  
1° dicembre 1970, n. 898, quando il matrimonio sia stato  
dichiarato nullo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1) È noto che la legge 1° dicembre 1970, n. 898, istitutiva del divorzio, ha disposto a favore del coniuge più debole determinate provvidenze a carico dell'altro coniuge e che a queste provvidenze il giudice fa luogo con la sentenza che pronunzia il divorzio.

Nulla di tutto questo si verifica allorché il matrimonio: *a*) sia dichiarato nullo dal giudice laico in applicazione del codice civile; *b*) ovvero, se contratto con il rito concordatario, sia dichiarato nullo o sia per esso concessa dispensa per rato non consumato con provvedimento dei dicasteri ecclesiastici che lo Stato italiano si è impegnato a riconoscere con l'articolo 34 del Concordato. Nei casi suddetti il matrimonio è considerato retroattivamente improduttivo di effetti giuridici, cioè solo una mera parvenza, e la pronunzia cancella i diritti ed i doveri che i coniugi hanno assunto l'un verso l'altro ed entrambi verso i figli.

È agevole pertanto constatare come la nostra legge non predisponga adeguate tutele a favore del coniuge bisognoso che subisca l'annullamento.

Le conseguenze negative di questo fatto sarebbero relativamente limitate se si te-

nesse conto dei soli matrimoni civili poiché le ipotesi di nullità previste dal nostro codice si riferiscono a casi che sono statisticamente infrequenti.

Del tutto diversa appare invece la situazione se si tiene conto anche delle pronunzie di nullità che provengono dai dicasteri ecclesiastici. Non solo esse sono estremamente più numerose rispetto a quelle civili, ma sono sempre più facili da ottenersi, vuoi perché la giurisprudenza ecclesiastica tende ad annullare il matrimonio in un maggior numero di fattispecie, vuoi perché la progressiva laicizzazione del costume fa sì che motivi di nullità del matrimonio ricorrano in maniera viepiù frequente.

Va ancora detto che il diritto della Chiesa, condizionando il matrimonio più di quanto non faccia il diritto civile ad atteggiamenti psicologici interni che si prestano a rimanere per così dire sigillati nell'animo del contraente per un periodo indefinito per poi essere esternati in qualsiasi tempo, agevola l'opera di colui il quale intenda ad un certo punto liberarsi da un vincolo ritenuto ingombrante. Un esame della giurisprudenza ecclesiastica pone in luce quanto sia elevata la percen-

tuale delle procedure alle quali è stato dato inizio a lunghi anni di distanza dalle nozze.

Chi chiede l'annullamento non solo può porre nel nulla il matrimonio senza incorrere nelle responsabilità economiche verso l'altro coniuge che conseguirebbero ad una sentenza di divorzio, ma può addirittura — e fatti del genere cominciano a verificarsi — far venir meno gli effetti di una precedente sentenza di divorzio, poiché la sentenza di annullamento, infirmando il matrimonio alla radice, travolge, anche se successiva, tutto ciò che costituiva premessa ed oggetto della sentenza di divorzio.

È appena il caso di osservare che ad un siffatto travolgimento si perviene quale sia la natura, laica od ecclesiastica, della sentenza che ha proclamato la nullità del matrimonio e quindi in definitiva gli effetti che si deplorano, più che da porsi in relazione con la percepibile diversità tra ordinamento laico ed ordinamento ecclesiastico, sono soprattutto da riferirsi alla già accennata maggiore incidenza statistica delle sentenze ecclesiastiche.

In realtà il problema sta tutto nell'indifferenza del diritto statale davanti alle conseguenze, o per dire meglio, davanti a determinate conseguenze, dell'annullamento del matrimonio.

L'indifferenza del legislatore si spiega in larga misura con l'inerzia di un sistema giuridico votato, per tradizione storica che non appartiene soltanto all'Italia, alla simmetria ed all'astrazione e per il quale era postulato fondamentale affermare che un atto nullo non poteva produrre effetti.

Il nostro codice civile inoltre risulta ancora parzialmente legato alla contemplazione dell'assetto sociale ed economico di una comunità nella quale la famiglia non si esauriva nella persona dei coniugi e dei figli, ma comprendeva una più ampia compagine di gruppi umani sottoposti all'autorità materiale e morale di un *paterfamilias* e nella quale i vincoli di reciproca parentela erano vivamente sentiti. Un siffatto modello di organizzazione familiare era dotato di notevole forza centripeta e la dissoluzione giuridica del matrimonio, fosse essa l'effetto di decisioni civili od ecclesiastiche, costituiva — al contrario di oggi — un evento eccezionale. In tal caso gli ex coniugi, quanto meno la donna, venivano riassorbiti nei rispettivi gruppi di origine ed ottenevano in seno a quella assistenza morale ed economica.

Oggi un siffatto modello familiare è in via di rapida dissoluzione. La famiglia sta perdendo la sua struttura patriarcale e tende vieppiù ad identificarsi con i coniugi e gli eventuali figli, anch'essi d'altronde destinati a rapida emancipazione. I coniugi pertanto rimangono sempre più isolati e se il matrimonio — che è andato facendosi vieppiù fragile legame — fallisce ognuno di essi può quasi sempre contare solo sulle sue personali risorse.

Ed un simile stato di cose crea, specie se la nullità è stata dichiarata molto tempo dopo le nozze, grave disagio nel coniuge economicamente più debole, soprattutto nella donna che è obiettivamente più esposta dell'uomo al rischio della disoccupazione e della sottoccupazione.

È appunto a questa realtà che la presente proposta di legge vuole adeguare la legislazione in materia. Essa si ispira a criteri di equilibrio sì da poter raccogliere la più ampia messe di consensi. Il fatto che l'ordinamento statale appresti provvidenze economiche in favore di chi subisca l'annullamento dovrebbe oltretutto essere benevolmente riguardato dall'autorità ecclesiastica la quale può esercitare il suo alto ministero con maggiore serenità allorché sappia che la dissoluzione del vincolo che consegue alla sua pronuncia non priva il coniuge bisognoso di quegli equi benefici economici che l'istituto laico del divorzio invece accorda. Le maggiori responsabilità che il progetto di legge pone a carico dei coniugi non possono non determinare una più profonda presa di coscienza dell'importanza e della serietà del matrimonio che deve essere riguardata come cosa sotto ogni aspetto opportuna.

2). In linea tecnica la presente proposta di legge ha avuto cura di rispettare gli istituti vigenti, e si è limitata a disporre solo ciò che appariva strettamente necessario per raggiungere gli scopi desiderati.

Attese queste premesse, è sembrato sufficiente disporre che nell'ipotesi di annullamento (e per ipotesi di annullamento si intendono riassuntivamente tanto le pronunzie di nullità del giudice civile, quanto le pronunzie di nullità o di dispensa del rato e non consumato concesse dai dicasteri ecclesiastici e riconosciute in Italia ai sensi dell'articolo 34 del Concordato) il coniuge economicamente più debole potesse ottenere dall'altro coniuge un assegno mensile nei limiti della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in tema di divorzio. Per quanto ri-

guarda il riconoscimento dell'obbligo del pagamento dell'assegno, si è voluto eliminare il criterio della « ragioni delle decisioni » del quale è menzione nell'articolo 5 della citata legge per un duplice ordine di motivi. Per l'indeterminatezza di questo criterio che ha dato luogo a non poche perplessità nella fase applicativa della legge sul divorzio; perché lo si è ritenuto non conciliabile con le nullità matrimoniali che sono predeterminate dalla legge.

Per il resto valgono le disposizioni della legge introduttiva del divorzio:

a) sulla possibilità di ottenere invece dell'assegno una somma *una tantum* laddove vi sia l'accordo delle parti;

b) sulle modalità di revisione dell'assegno;

c) sulle misure di salvaguardia poste a favore dell'*accipiens*. Le richiamate disposizioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che hanno avuto il collaudo di una lunga esperienza, sono ben note e non devono essere qui particolarmente illustrate.

Le provvidenze della presente proposta di legge sono riservate, al fine di evitare possibilità di ingiusto profitto, solo al coniuge di buona fede. Esse sono pertanto analoghe ai benefici che procedono dal matrimonio putativo ai sensi dell'articolo 128 del codice civile, ma si distinguono da essi nel senso che i benefici dell'articolo 128 del codice civile dispiegano i loro effetti fino al momento della sentenza che proclama la nullità del vincolo, mentre le provvidenze della presente proposta di legge dispiegano i loro effetti da quel momento.

Le provvidenze che la presente proposta di legge accorda trovano la loro ragion di essere nel fatto che parvenza di un matrimonio valido sia persistita per un certo tempo, cioè in una situazione idonea ad incidere in misura rilevante e in modo obiettivo e tassativo.

L'unico criterio per la determinazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno e della sua entità deve essere ispirato alla buona fede e alle condizioni economiche dei coniugi.

Il periodo di tempo prescelto per la durata del matrimonio è stato di due anni. Se la domanda di annullamento è proposta prima dello scadere del biennio al soggetto interessato competono solamente i benefici previsti dagli articoli 128, 129 e 129-*bis* del codice civile.

La scelta di un siffatto *spatium temporis* non è certo immune da arbitrarietà, ma sembra rispondere a criteri di convenienza. Si è principalmente pensato che i motivi di nullità previsti dal codice civile e dal codice di diritto canonico potevano essere, almeno nella maggioranza dei casi, percepiti e denunziati entro un biennio. Di conseguenza se entro questo periodo di tempo lo interessato non avesse proposto azione di annullamento bene si poteva sospettare che egli, per quanto consapevole del vizio, non avesse voluto dar subito corso all'annullamento per utilizzare quanto di positivo sotto il profilo utilitaristico il matrimonio gli poteva fornire riservandosi di invocare la nullità in un secondo tempo solo se ritenuto opportuno. Sotto questo aspetto le disposizioni della presente proposta di legge, che impongono maggiori responsabilità economiche al coniuge che proponga la azione dopo il biennio, si risolvono in una *provocatio ad agendum* che ha effetto di salutare bonifica morale.

È ovvio che non sempre ci si trovi alla presenza di siffatti comportamenti di mala fede invisibile e che la consapevolezza dell'esistenza di una causa di nullità del vincolo bene possa essere acquisita dall'interessato, anche se normalmente ciò appaia poco probabile, in epoca successiva al biennio. Ci si potrebbe quindi domandare se sia giustificato in questo caso imporgli *sine culpa* le maggiori responsabilità economiche previste dalla presente proposta di legge. Senonché l'erogazione di una indennità in conseguenza di fatti non direttamente collegati alla volontà del soggetto onerato è cosa che è andata oramai diffondendosi in situazioni e rapporti giuridici che non hanno certo l'importanza del matrimonio e non si vede perché questo principio non debba trovare applicazione anche nei confronti di questo istituto, specie con quei criteri di equilibrio e di prudenza che sono propri della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Le comminatorie della presente proposta di legge, che divengono attuali laddove i coniugi non chiedano l'annullamento entro il biennio, si manifestano idonee ad indurre le parti ad effettuare al momento delle nozze una più cauta valutazione delle rispettive posizioni ed un più attento studio del negozio giuridico che stanno per compiere ed in definitiva puniscono il più delle volte una situazione di ignoranza che è da attribuirsi a deprecabile indiligenza e leggerezza d'animo dei contraenti. È doloroso dover

constatare che talvolta si dispiega maggior diligenza nell'acquisto di un elettrodomestico che nella conclusione di un matrimonio.

Né si dica che i benefici della presente proposta di legge sono di troppo meccanica applicazione poiché tutte le circostanze che concorrono a giustificare l'*an* ed il *quantum* cioè i criteri attributivi e determinativi della provvidenza, hanno — come già si rilevò — ampio modo di essere apprezzate dal giudice.

Il periodo di un biennio è sembrato sufficiente, da un lato, per determinare quella particolare incisione nella vita concreta dell'individuo che giustifica la adozione delle provvidenze in discorso, dall'altro, per consentire al giudice di valutare l'effettiva portata di questa incisione.

Non è sembrato opportuno discendere al di sotto del biennio per alcune considerazioni d'ordine pratico. Innanzitutto si è voluto concedere adeguato tempo per manifestarsi e giungere a sfogo giuridico a quei casi di nullità contemplati dal codice civile nei quali l'adozione poteva essere proposta da un terzo o dal pubblico ministero e che era pertanto presumibile si evolvessero con qualche lentezza iniziale.

Le disposizioni della presente proposta di legge non sono destinate ad imporre aggravii a chi abbia contratto matrimonio in stato di incapacità di mente naturale o legale. La totale incapacità di intendere e di volere del soggetto al momento delle nozze esclude quel tanto di consapevolezza che consenta di far ricadere su di lui le conseguenze del negozio giuridico compiuto. Anche se così non fosse, non potrebbero certo ricorrere in una situazione del genere quegli equi motivi contemplati dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, per la concessione del beneficio. Ben diverso naturalmente sarebbe il comportamento di colui che, riacquistata la capacità di intendere e di volere, continuasse invece a trarre vantaggio dal vincolo contratto. La precisazione non avrebbe significato per quanto concerne il nostro ordinamento che, in ordine ai vizi della volontà, impone di proporre l'azione di annullamento a pena di decadenza entro breve termine dal momento nel quale il soggetto ha acquistato la facoltà di liberamente determinarsi. Ha invece significato per quanto concerne il diritto canonico che non contempla siffatti termini di decadenza per l'espletamento dell'azione.

Alcune cause di nullità — come l'*impedimentum criminis*, l'impedimento della pa-

rentela o della affinità, la bigamia — possono emergere anche dopo lunghissimi anni. Talvolta esse impegnano la buona fede del coniuge talvolta no. Ma anche in questo caso le disposizioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898, offrono con la loro flessibilità sufficiente mezzo per distinguere il grano dal loglio e sanzionare in effetti ciò che meriti di essere sanzionato.

La presente proposta di legge può ben essere considerata incompleta ed imprecisa. Ma essa ha obbedito all'esigenza di introdurre, a breve tempo dalla riforma del diritto di famiglia, equi contemperamenti a situazioni inique che non potevano attendere tempi più lunghi.

Sotto il profilo processuale le provvidenze di cui alla presente proposta di legge vengono disposte dal giudice civile su domanda della parte nella stessa sentenza con la quale egli proclama la nullità del matrimonio.

Se la pronunzia appartiene al giudice ecclesiastico, ed è stata quindi resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 847, di esecuzione del Concordato, la domanda per ottenere le provvidenze di cui alla presente proposta di legge non può trovar posto in quel procedimento e deve necessariamente essere proposta in via autonoma davanti al giudice civile competente per territorio. Allo scopo di evitare il protrarsi di situazioni pregiudizievoli per la loro incertezza si è imposto che in tal caso la domanda debba essere proposta a pena di decadenza entro un anno dal giorno nel quale è divenuto definitivo il provvedimento con il quale è stata concessa l'esecutorietà alla decisione ecclesiastica.

È sembrato opportuno adottare il rito del ricorso di cui all'articolo 706 e seguenti del codice di procedura civile allo scopo di consentire al presidente del tribunale di effettuare prima della fase contenziosa un tentativo di bonario accomodamento e di assumere eventuali provvedimenti provvisori ed urgenti. È stata introdotta tuttavia la notevole semplificazione, nel caso le parti raggiungessero una intesa, di disporre che il presidente del tribunale, dopo aver dato atto dell'accordo, rimetta il verbale dell'udienza direttamente al collegio per l'omologazione evitando così lo svolgimento della fase contenziosa divenuta ormai del tutto superflua.

Per ovvii motivi di concentrazione si è ritenuto, in analogia con quanto avviene

nei procedimenti di separazione e di divorzio, di attribuire al giudice adito per la applicazione di quanto disposto dalla presente proposta di legge la competenza ad emettere anche le statuizioni ritenute opportune nell'interesse della prole. Si evita così la necessità di un separato giudizio davanti al tribunale per i minorenni che oltretutto non ha nemmeno la facoltà di statuire in materia economica. È ben vero che se l'azione per l'annullamento del matrimonio fosse proposta prima del biennio si dovrebbe separatamente adire il tribunale per i minorenni per ottenere i provvedimenti circa la prole ed il tribunale ordinario per ottenere i provvedimenti di carattere economico. Ma siffatta dissimmetria già caratterizza il nostro ordinamento e per porre ad essa riparo sarebbe necessaria una revisione delle attribuzioni del tribunale per i minorenni nel quadro di una auspicabile riforma del diritto minore.

Veniamo adesso alla critica fondamentale che potrebbe essere rivolta alla presente proposta di legge, cioè alla domanda se fosse preferibile non condizionare al decorso del tempo le provvidenze accordate.

È noto che le provvidenze della legge 1° dicembre 1970, n. 898, richiamate dalla presente proposta di legge, vengono attribuite e determinate in applicazione dei seguenti criteri:

- a) le ragioni della decisione;
- b) il concorso del coniuge alla formazione del patrimonio familiare;
- c) lo stato di relativa debolezza economica di un coniuge nei confronti dell'altro. Se si prescindesse dal decorso del tempo i tre enunziati criteri rimarrebbero gli unici correttivi di quella situazione di sconcerto economico conseguente all'annullamento del matrimonio che la presente proposta di legge intende combattere.

Dopo attenta riflessione si è però rilevato che il meccanismo predisposto dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, non sarebbe idoneo da solo ad impedire soluzioni inique allorché il matrimonio fosse annullato dalla autorità ecclesiastica per cause che riflettano i requisiti sacramentali del vincolo.

E le cause di invalidazione riflettenti i requisiti sacramentali del vincolo danno luogo sotto il profilo statistico, se non quasi

alla totalità, ad una percentuale elevatissima delle procedure di annullamento ecclesiastico.

Se i benefici contemplati dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, venissero accordati prescindendo dalla durata del matrimonio, nell'ipotesi di annullamento per motivi riflettenti i requisiti sacramentali del vincolo il magistrato laico si troverebbe ad affrontare una intricata e difficile indagine su quanto concerne il punto della buona fede dei coniugi che in questo caso verterebbe su stati d'animo apprezzabili sotto il profilo confessionale. Pertanto il criterio dei « motivi della decisione » dettato dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, imporrebbe al magistrato laico di tener conto dei motivi posti dal giudice canonico a fondamento della sua pronuncia e si risolverebbe nella applicazione di concetti limitati alla coscienza religiosa delle parti i quali, per quanto rispettabili, sono ben lontani dalle finalità di sovvenzione materiale che la presente proposta di legge si propone ed anzi potrebbero essere in antitesi con esse. In altre parole si verrebbe solo a dare un premio allo scrupolo religioso, non un compenso per le conseguenze materiali patite dal coniuge che abbia subito l'annullamento.

Viceversa il biennio previsto dalla presente proposta di legge costituisce, da un lato, un periodo sufficiente allo sfogo di eventuali situazioni patologiche sotto il profilo sacramentale e, da un altro lato, un incentivo al loro sollecito chiarimento per non incorrere nelle maggiori responsabilità economiche che l'inizio dell'azione dopo il biennio comporta.

Lo spirare del biennio crea implicitamente una presunzione di legge sul fatto che il coniuge, pur consapevole del vizio genetico del vincolo, abbia inteso mantenere ferma l'unione. Alla stregua di un siffatto presupposto le cause di nullità rilevate dalla decisione canonica restano nello sfondo dell'indagine che compete al giudice laico. Questi, se viene in contestazione la buona fede delle parti, deve essenzialmente valutare i motivi adottati per giustificare il tardivo proponimento della domanda di nullità e quindi compiere un accertamento non solo meno opinabile di quello da effettuare se non sussistesse la condizione del decorso del tempo, ma anche conforme ai criteri che informano l'ordinamento giuridico laico ed alle finalità della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 129-*bis* del codice civile sono introdotti i seguenti articoli:

« ART. 129-*ter*. — Se l'azione per impugnare il matrimonio è proposta dopo due anni dalla celebrazione e il matrimonio è dichiarato nullo, il coniuge in buona fede può richiedere il riconoscimento di un assegno periodico. Il tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, riconosce l'obbligo per uno di essi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi, anche nel caso che entrambi i coniugi siano stati in buona fede. Il tribunale nella determinazione di tale assegno può tenere conto anche del contributo personale ed economico dato dal coniuge in buona fede alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi i coniugi. Su accordo delle parti la composizione dell'assegno può avvenire in una unica soluzione.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze.

Ai figli nati ed adottati dai coniugi durante il matrimonio dichiarato nullo si applicano per quanto di ragione le disposizioni degli articoli 6 e seguenti della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Le disposizioni dei commi che precedono si applicano anche nell'ipotesi di annullamento pronunziato dai tribunali ecclesiastici o di dispensa dal matrimonio rato e non consumato allorquando tali provvedimenti siano stati resi esecutivi ai sensi e per gli effetti della legge 27 maggio 1929, n. 847 ».

« ART. 129-*quater*. — Nel caso preveduto dell'articolo 129-*ter*, ultimo comma, la domanda per ottenere l'assegno periodico di cui al primo comma dell'articolo 129-*ter* si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza.

Nel ricorso è indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei co-

niugi davanti a sè ed il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

I coniugi debbono comparire personalmente avanti al presidente del tribunale salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi definiscono consensualmente le reciproche ragioni e concordano sulle modalità di affidamento e di mantenimento della prole, il presidente redige processo verbale dell'intervenuta conciliazione precisando in esso le intese raggiunte. Il processo verbale deve essere omologato dal tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Il provvedimento di omologazione del tribunale produce gli stessi effetti della sentenza contemplati dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione non avviene, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore per l'ulteriore corso del giudizio e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a lui.

È obbligatorio l'intervento del pubblico ministero allorquando vi siano figli minori o legalmente incapaci.

La domanda di cui al primo comma deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza con la quale la Corte di appello ha reso esecutiva la sentenza che dichiara la nullità o il provvedimento di dispensa del matrimonio rato e non consumato.

Si osservano per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ».